

CMS Newsletter  
11 gennaio 2023

# Le novità della Legge di bilancio 2023 in materia fiscale

Agevolazioni e crediti d'imposta | Fiscalità internazionale | IVA | Altre disposizioni

(Legge 29 dicembre 2022, n. 197)



# INDICE

## AGEVOLAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA

1. **Proroga tax credits energia e gas** (Art. 1, commi 2-9)
2. **Imposta sostitutiva sui premi di produttività** (Art. 1, comma 63)
3. **Incremento dell'aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali in taluni settori** (Art. 1, commi 65-69)
4. **Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice** (Art. 1, commi 100-105)
5. **Rivalutazione quote e terreni anche per le partecipazioni negoziate** (Art. 1, commi 107-109)
6. **Affrancamento polizze vita e quote OICR** (Art. 1, commi 112-114)
7. **Proroga al 2023 del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno** (Art. 1, commi 265-266)
8. **Proroga al 2023 del credito per investimenti in ricerca e sviluppo per le imprese operanti nel Mezzogiorno** (Art. 1, commi 268-269)
9. **Proroga al 30 novembre 2023 per il riversamento spontaneo e modifiche al regime di certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo** (Art. 1, 271-272)
10. **Bonus quotazione PMI** (Art. 1, comma 395)
11. **Bonus fusione fondazioni bancarie** (Art. 1, commi 396-401)
12. **Investimenti in beni strumentali 4.0** (Art. 1, comma 423)
13. **Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati** (Art. 1, commi 686-690)

## FISCALITA' INTERNAZIONALE

14. **Indeducibilità costi black list** (Art. 1, commi 84-86)
15. **Imposta sostitutiva su utili e riserve di utili black list** (Art. 1, commi 87-95)
16. **Territorialità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società immobiliari** (Art. 1, commi 96-99)
17. **Stabile organizzazione: esclusione per gestori di fondi esteri** (Art. 1, comma 255)

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

18. **Applicazione di aliquote IVA ridotte** (Art. 1, commi 13, 14, 16, 72 e 73)
19. **Misure di contrasto all'apertura di numeri di partita IVA "fittizi"** (Art. 1, commi 148 -150)
20. **Obbligo comunicativo per vendite on-line** (Art. 1, comma 151)
21. **Regime sanzionatorio per operazioni inesistenti in reverse-charge** (Art. 1, comma 152)

## ALTRE DISPOSIZIONI

22. **Modifiche al regime forfetario delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni** (Art. 1, comma 54)
23. **Flat tax incrementale** (Art. 1, commi 55 -57)
24. **Disposizioni in materia di plastic tax e sugar tax – rinvio** (Art. 1, comma 64)
25. **Nuovo contributo solidarietà temporaneo contro il caro bollette** (Art. 1, commi 115-119)
26. **Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette relativo al 2022 di cui all'art. 37 del DL 21 marzo 2022, n. 21** (Art. 1, commi 120-121)
27. **Errori contabili - Regolarizzazione** (Art. 1, commi 273-275)
28. **Prospetto delle aliquote IMU** (Art. 1, comma 837)

Con il presente documento si intende proseguire la panoramica delle principali novità in materia tributaria contenute nella L. 29 dicembre 2022, n. 197 ("Legge di bilancio 2023", di seguito anche la "Legge"), illustrando alcune disposizioni in materia di agevolazioni e crediti d'imposta, fiscalità internazionale e IVA, nonché ulteriori novità di possibile interesse.

## **AGEVOLAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA**

### **1. Proroga tax credits energia e gas (Art. 1, commi 2-9)**

La Legge estende ai consumi del primo trimestre 2023 il credito d'imposta introdotto per contrastare l'aumento del prezzo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale.

In particolare:

- a) alle imprese a forte consumo di energia elettrica<sup>1</sup> ("energivore") è riconosciuto un credito d'imposta elevato al 45% in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al quarto trimestre 2019. Il credito di imposta compete anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023: in tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta autoconsumata dovrà essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
- b) alle imprese diverse da quelle energivore ("non energivore"), dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta elevato al 35% in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, a condizione che il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre 2019;
- c) alle imprese a forte consumo di gas naturale<sup>2</sup> ("gasivore") ed a quelle diverse da queste ultime ("non gasivore") è riconosciuto un credito d'imposta elevato al 45% in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), sia aumentato più del 30% rispetto al prezzo medio riferito al quarto trimestre 2019.

Alle imprese non energivore e non gasivore è data l'opportunità di chiedere al proprio fornitore il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023, a condizione che il fornitore da cui l'impresa si rifornisce nel quarto trimestre 2022 e nel primo

<sup>1</sup> Di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

<sup>2</sup> Di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.

trimestre 2023 sia lo stesso da cui si riforniva nel quarto trimestre 2019. In tal caso, il fornitore è tenuto a comunicare i dati entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

I crediti d'imposta (i) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007, n. 244<sup>3</sup>, e di cui all'art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388<sup>4</sup>, (ii) non concorrono alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, (iii) non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali e (iv) sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

In alternativa, i crediti possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni purché effettuate a favore di operatori "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l'attività in Italia). In caso di cessione, l'impresa beneficiaria è tenuta a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all'agevolazione. I crediti d'imposta sono fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

## **2. Imposta sostitutiva sui premi di produttività (Art. 1, comma 63)**

Per l'anno 2023 l'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate ai sensi dell'art. 1, comma 182, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 è ridotta al 5%.

<sup>3</sup> Limite di 250.000 euro per i crediti d'imposta esposti nel Quadro RU della dichiarazione.

<sup>4</sup> Limite di 2.000.000 di euro previsto in generale per la compensazione orizzontale dei crediti d'imposta.

## **3. Incremento dell'aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali in taluni settori (Art. 1, commi 65-69)**

L'aliquota massima di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati nello svolgimento di talune attività è incrementata per i periodi d'imposta 2023-2027 (per i soggetti c.d. "solari") dal 3% al 6%.

Le attività interessate da tale disposizione sono identificate dai seguenti codici Ateco: 47.11.10 (Ipermercati), 47.11.20 (Supermercati), 47.11.30 (Discount di alimentari), 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari), 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati), 47.19.10 (Grandi magazzini), 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di *computer*, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici), 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari), 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati), 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati), 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati), 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati), 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati), 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Per le immobiliari di gestione (i.e., le società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività d'impresa e diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa), aderenti al consolidato fiscale domestico di cui agli artt. 117 e ss. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 ("TUIR"), l'incremento di aliquota compete in relazione ai fabbricati dati in locazione ad altre società aderenti al medesimo regime e operanti nei settori precedentemente indicati.

Le disposizioni attuative sono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della Legge.

#### **4. Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice (Art. 1, commi 100-105)**

La Legge reintroduce, a favore delle società di persone (Snc e Sas) e di capitali (Srl, SpA e Sapa), la possibilità di assegnare o cedere ai soci beni immobili diversi da quelli "strumentali per destinazione"<sup>5</sup> e beni mobili registrati non strumentali, corrispondendo sulle plusvalenze un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP in misura pari all'8% (elevata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre esercizi precedenti quello in corso al momento dell'assegnazione o della cessione, i.e., 2020, 2021, 2022 per i soggetti "solari"). Le operazioni di cessione/assegnazione devono essere effettuate entro il 30 settembre 2023 e l'imposta sostitutiva va versata in due rate, di cui la prima entro il 30 settembre 2023, in misura pari al 60% di quanto dovuto, e la seconda entro il 30 novembre 2023 per il restante 40%.

I soci destinatari delle assegnazioni o delle cessioni agevolate devono essere iscritti nel libro soci (ove prescritto) alla data del 30 settembre 2022, ovvero entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge purché a seguito di atto di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

La plusvalenza può essere calcolata, alternativamente, utilizzando come valore di assegnazione il valore normale dell'immobile, oppure il valore catastale<sup>6</sup>, oppure ancora scegliendo un importo intermedio.

In caso di cessione, qualora il corrispettivo sia inferiore al valore normale, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, lo stesso è determinato comunque in misura non inferiore al valore normale, eventualmente assunto su base catastale.

L'imposta di registro eventualmente dovuta sull'assegnazione o sulla cessione è ridotta alla metà mentre le imposte ipo-ca-

<sup>5</sup> Si tratta quindi degli immobili strumentali per natura concessi in locazione, comodato o inutilizzati, degli immobili merce e degli immobili patrimonio (abitazioni locate o date in comodato).

<sup>6</sup> Determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

tastali sono applicate in misura fissa.

Le eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del TUIR. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

È inoltre riconosciuta, entro lo stesso termine del 30 settembre 2023 e con analoga tassazione, la possibilità di trasformare le società immobiliari di gestione<sup>7</sup> in società semplici. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

#### **5. Rivalutazione quote e terreni anche per le partecipazioni negoziate (Art. 1, commi 107-109)**

E' riproposta, a favore delle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, la facoltà di procedere alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili nonché delle partecipazioni qualificate e non qualificate, possedute alla data del 1° gennaio 2023, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% da versare in unico importo entro il 15 novembre 2023 (o, al massimo, in tre rate annuali, la prima delle quali entro la medesima data e le successive con maggiorazione del 3% annuo a titolo di interessi). Entro lo stesso termine deve essere redatta e asseverata la perizia di stima.

Per la prima volta, l'opportunità della rivalutazione è estesa anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso, l'imposta sostitutiva va applicata sul valore normale delle azioni determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, che diventa il costo fiscalmente rilevante ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis del TUIR.

<sup>7</sup> Società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione degli immobili come sopra individuati.



## **6. Affrancamento polizze vita e quote OICR (Art. 1, commi 112-114)**

La Legge introduce, a favore delle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, la possibilità di affrancare il valore delle quote o azioni detenute in OICR e le polizze di assicurazione sulla vita (tranne quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024) con un'imposta sostitutiva del 14%.

L'imposta sostitutiva si applica, (i) per le quote in fondi OICR, sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione, (ii) per le polizze assicurative, su richiesta del contraente, a valere sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati. L'imposta è versata entro il 16 settembre 2023 dagli intermediari (che ne ricevono provvista dal contribuente).

L'opzione relativa agli OICR va esercitata tramite comunicazione entro il 30 giugno 2023 all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 per il c.d. "risparmio gestito".

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata autonomamente dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 e l'imposta sostitutiva è versata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

## **7. Proroga al 2023 del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (Art. 1, commi 265-266)**

È prorogato al 31 dicembre 2023 il credito di imposta di cui all'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari,

impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

## **8. Proroga al 2023 del credito per investimenti in ricerca e sviluppo per le imprese operanti nel Mezzogiorno (Art. 1, commi 268-269)**

È prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta di cui all'art. 1 comma 185 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.

## **9. Proroga al 30 novembre 2023 per il riversamento spontaneo e modifiche al regime di certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo (Art. 1, 271-272)**

È differito dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 il termine entro il quale chi intende avvalersi della procedura di riversamento spontaneo (di cui all'art. 5 del DL 21 ottobre 2021, n. 146) per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo deve inviare l'apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

In riferimento alle certificazioni di cui all'art. 23, comma 2, del DL 21 giugno 2022, n. 73 attestanti la qualificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, viene stabilito che esse possono essere richieste se le violazioni di indebito utilizzo dei crediti d'imposta non sono già state constatate con PVC.

## **10. Bonus quotazione PMI (Art. 1, comma 395)**

È prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui alle PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, inizialmente introdotto dai commi da 89 a 92 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute in relazione alla quotazione, fino a un importo massimo di 500.000 euro.

## **11. Bonus fusione fondazioni bancarie (Art. 1, commi 396-401)**

È istituito, fino ad esaurimento dei fondi (6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027), per le operazioni di fusione tra fondazioni bancarie, un credito d'imposta a favore delle fondazioni incorporanti pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in gravi difficoltà (sono tali quelle che hanno un patrimonio contabile risultante dal bilancio al 31 dicembre 2021 non superiore a 50 milioni di euro e bilanci di missione nel quinquennio 2017-2021 con erogazioni deliberate ridotte per almeno il 30% rispetto al quinquennio precedente) e non in grado di raggiungere una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, a causa delle ridotte dimensioni patrimoniali.

Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto.

Il credito d'imposta:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Non si applicano a tal fine i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244<sup>8</sup>, e all'art. 34 della L.

<sup>8</sup> Limite di 250.000 euro per i crediti d'imposta esposti

23 dicembre 2000, n. 388<sup>9</sup>.

- è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

Le disposizioni attuative sono demandate a un emanando decreto ministeriale.

## **12. Investimenti in beni strumentali 4.0 (Art. 1, comma 423)**

È differito dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 indicati nell'allegato A annesso alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 (i.e., entro tale data l'ordine deve risultare accettato dal venditore e deve essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) al fine di usufruire del credito di imposta con le più elevate percentuali previste per gli investimenti effettuati nel 2022<sup>10</sup> (ai sensi dell'art. 1, comma 1057 della L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Nessuna proroga, invece, per gli investimenti "ordinari" e per i beni immateriali 4.0 indicati nell'allegato A annesso alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 "prenotati" entro fine 2022 che dovranno pertanto essere completati nel primo semestre 2023.

## **13. Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati (Art. 1, commi 686-690)**

È introdotto un credito d'imposta del 36% per le spese sostenute e documentate, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l'acquisto di:

- a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- b) imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

Il credito d'imposta è:

---

nel Quadro RU della dichiarazione.

<sup>9</sup> Limite di 2.000.000 di euro previsto in generale per la compensazione orizzontale dei crediti d'imposta.

<sup>10</sup> I.e., 40% fino a 2,5 milioni di euro, 20% tra 2,5 e 10 milioni di euro, 10% tra 10 e 20 milioni di euro.

- riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 61 TUIR e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR;
- non è soggetto al limite annuale di cui all'art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007, n. 244<sup>11</sup>.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con decreto ministeriale.

\*\*\*\*

## **FISCALITA' INTERNAZIONALE**

### **14. Indeducibilità costi black list (Art. 1, commi 84-86)**

Attraverso la previsione di ulteriori commi nell'ambito dell'art. 110 del TUIR, viene reintrodotta l'ineducibilità dei costi relativi ad operazioni (ivi incluse le prestazioni di servizi rese dai professionisti) effettivamente intercorse con soggetti residenti o localizzati in Paesi o territori "black list" (i.e., non cooperativi a fini fiscali così

<sup>11</sup> 250.000 euro per i crediti d'imposta esposti nel Quadro RU della dichiarazione.

come individuati nell'allegato I alla lista UE adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea<sup>12</sup>) eccedenti il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Tale limitazione non trova applicazione se l'impresa residente in Italia fornisce prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

È fatto obbligo all'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, di notificare all'impresa un apposito avviso al fine di concedere a quest'ultima la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, la predetta prova. A tale fine, il contribuente può presentare interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 27 luglio 2000, n. 212.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. In caso di omissione o di incompleta indicazione, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 8, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro).

Le limitazioni alla deducibilità non trovano applicazione se l'impresa estera è già soggetta al regime delle CFC di cui all'art. 167 del TUIR.

### **15. Imposta sostitutiva su utili e riserve di utili black list (Art. 1, commi 87-95)**

È data facoltà alle imprese (incluse quelle individuali e i soggetti non residenti localizzati nel territorio dello Stato), con partecipazioni (sia dirette che indirette) in società non residenti, di escludere dal concorso alla formazione del reddito gli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della Legge e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (2021 per soggetti "solari"), previa opzione per il pagamento

<sup>12</sup> Ad oggi, Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Vanuatu.



di un'imposta sostitutiva pari al 9% (30% nel caso di persone fisiche).

L'imposta sostitutiva è ridotta di 3 punti percentuali se i predetti utili sono rimpatriati in Italia entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2024 per i soggetti "solari") e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rimpatrio nei termini previsti o di anticipata distribuzione della specifica riserva, la maggiore imposta sostitutiva, ulteriormente maggiorata del 20%, deve essere riversata unitamente agli interessi entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'apposita riserva.

L'imposta sostitutiva:

- è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 167, comma 2 del TUIR<sup>13</sup>;
- è versata in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti solari);
- non può essere compensata ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

L'opzione:

- può essere esercitata distintamente

13 Ai sensi dell'art. 167, comma 2 del TUIR, si considerano controllati le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- b) oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona.

per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile;

- si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022;
- è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (1° gennaio 2023 per i soggetti solari).

Gli utili distribuiti dalla partecipata estera si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.

In caso di cessione, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

L'opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del TUIR.

Le disposizioni attuative sono demandate a decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.

## **16. Territorialità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società immobiliari (Art. 1, commi 96-99)**

La Legge introduce un principio di rilevanza fiscale in Italia dei redditi diversi ritratti da soggetti non residenti derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti non residenti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore deriva (direttamente o indirettamente), in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni precedenti la cessione, per più del 50% da beni immobili situati in Italia. Non si considerano a tal fine i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.

In tale ottica, la Legge introduce una deroga al regime di esenzione previsto a favore dei soggetti non residenti "white list" dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 21

novembre 1997, n. 461, prevedendo la rilevanza fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società, residenti e non residenti, i cui titoli non siano negoziati in mercati regolamentati e il cui valore derivi (direttamente o indirettamente), in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni precedenti la cessione, per più del 50% da beni immobili situati in Italia.

Sono escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni sulla territorialità le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati Ue e See che consentono un adeguato scambio di informazioni<sup>14</sup>.

### **17. Stabile organizzazione: esclusione per gestori di fondi esteri (Art. 1, comma 255)**

La Legge apporta alcune modifiche all'art. 162 del TUIR al fine di recepire la c.d. "*investment management exemption*" che aggiunge una specifica ipotesi di "agente indipendente" nonché una ulteriore esimente tra le ipotesi che non configurano una stabile organizzazione materiale.

In particolare, ai fini della definizione di stabile organizzazione personale di cui all'art. 162, comma 6, del TUIR, viene previsto che si considerino indipendenti i soggetti, residenti o non residenti, (anche operanti tramite propria stabile organizzazione) che, in nome o per conto di un veicolo di investimento non residente, o di sue controllate dirette e indirette, abitualmente concludono, anche con poteri discrezionali, contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e crediti o comunque contribuiscono, anche con operazioni preliminari o accessorie, al loro acquisto, vendita o negoziazione.

Allo stesso tempo, ai fini della definizione di stabile organizzazione materiale, viene escluso che una sede fissa di affari, a disposizione dell'impresa residente che opera come gestore residente degli investimenti, si consideri a disposizione del veicolo di investimento estero per il solo fatto che l'attività ivi svolta, utilizzando proprio personale, reca un beneficio al predetto

<sup>14</sup> Così come individuati dall'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2020, n.178.

veicolo estero.

La disciplina della "*investment management exemption*" opera, tuttavia, al ricorrere di una serie di condizioni:

- a) il veicolo di investimento estero deve essere residente o localizzato in uno Stato o territorio appartenente alla "white list" di cui al DM 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- b) il veicolo di investimento estero deve rispettare appositi requisiti di indipendenza, i quali verranno stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;
- c) il soggetto che svolge l'attività in Italia in nome o per conto del veicolo di investimento non residente non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e delle sue controllate, dirette o indirette, e non deve detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo stesso superiore al 25% (a questi fini si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto);
- d) il soggetto che svolge l'attività di asset manager in Italia deve ricevere, per l'attività quivi svolta, una remunerazione supportata dalla documentazione prevista per i prezzi di trasferimento di cui all'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate definirà le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione degli standard di congruità previsti in termini generali dall'art. 110, comma 7, del TUIR in tema di transfer pricing.

\*\*\*\*

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA**

### **18. Applicazione di aliquote IVA ridotte (Art. 1, commi 13, 14, 16, 72 e 73)**

La Legge prevede, in via transitoria, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, pari al 5%, per le seguenti categorie di beni/servizi:

- somministrazione di gas metano destinato alla combustione negli usi civili e industriali;
- somministrazione di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115;
- servizi di teleriscaldamento.

L'aliquota ridotta si applica esclusivamente con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi, siano essi stimati o effettivi, relativi al I trimestre 2023. Nel caso in cui i consumi fatturati siano quelli stimati, la medesima aliquota del 5% si applica anche agli importi fatturati nella c.d. fattura di "conguaglio".

Inoltre, la Legge, novellando la Parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha previsto, in via definitiva e con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le seguenti tipologie di beni:

- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- pannolini per bambini;
- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;
- prodotti assorbenti e per la protezione dell'igiene intima femminile.

Da ultimo, è stato previsto, esclusivamente con riferimento all'anno 2023, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per le cessioni di pellet.

### **19. Misure di contrasto all'apertura di numeri di partita IVA "fittizi" (Art. 1, commi 148 -150)**

La disposizione introdotta dall'art. 1, commi 148 e ss., della Legge prevede che l'Agenzia delle entrate effettui specifici controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, al fine di contrastare l'apertura di partite IVA "fittizie".

In particolare, viene attribuito all'Agenzia delle entrate l'onere di effettuare spe-

cifici controlli – nell'ambito delle azioni di contrasto alle frodi fiscali – al fine di evitare l'utilizzo dei numeri di partita IVA da parte di soggetti che presentano particolari profili di rischio. A tal fine, l'Agenzia delle entrate potrà invitare il contribuente a presentarsi presso l'Ufficio per l'esibizione dei libri contabili ovvero di ogni ulteriore documento necessario a comprovare l'effettivo esercizio di un'attività rilevante ai fini IVA.

Laddove l'esito di tale controllo dovesse risultare negativo (ad esempio, per l'ineditezza della documentazione depositata ovvero nel caso di mancata presentazione da parte del contribuente), l'Agenzia delle entrate emana il provvedimento di cessazione del numero di partita IVA ed irroga, contestualmente, una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro.

La partita IVA potrà essere richiesta, successivamente all'emanazione del provvedimento di cessazione, dal medesimo soggetto (persona fisica o legale rappresentante di un soggetto giuridico) solamente previo rilascio di polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, per la durata di tre anni, per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Per l'attuazione della nuova disciplina è prevista l'emanazione di uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

### **20. Obbligo comunicativo per vendite on-line (Art. 1, comma 151)**

Nell'ambito delle misure volte al contrasto delle frodi IVA nel settore delle vendite on-line, il comma 151 della Legge ha introdotto, a carico della piattaforma che facilita tali vendite, l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi al fornitore e alle operazioni effettuate.

In particolare, rientrano nel campo oggettivo della presente disposizione, le vendite di (i) beni mobili (da individuarsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze), (ii) esistenti nel territorio dello Stato, (iii) effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA.

Il nuovo obbligo comunicativo, secondo quanto si apprende dalla Relazione illustrativa al Disegno di legge di bilancio 2023, dovrebbe avere ad oggetto le ven-



dite di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

## **21. Regime sanzionatorio per operazioni inesistenti in reverse-charge (Art. 1, comma 152)**

La disposizione in esame integra il regime sanzionatorio previsto per l'errata applicazione del regime dell'IVA mediante il meccanismo del reverse-charge per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.

In particolare, il legislatore ha previsto che il cessionario o committente è punito, con la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (ovvero il 90% dell'IVA che non avrebbe potuto detrarre), nel caso di operazioni inesistenti eseguite con l'intento di evasione o di frode, del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.

\*\*\*

## **ALTRE DISPOSIZIONI**

### **22. Modifiche al regime forfetario delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni (Art. 1, comma 54)**

La Legge modifica il regime forfetario introdotto con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2014, n. 190) estendendone l'applicabilità alle persone fisiche, esercenti attività di impresa, arte o professione, i cui ricavi o compensi non superano la soglia di 85.000 euro (aumentando così il limite originariamente previsto di 65.000 euro). Resta fermo l'ulteriore requisito di non aver sostenuto spese per lavoro accessorio, dipendenti o collaboratori, per un importo superiore a 20.000 euro.

La Legge stabilisce inoltre che, qualora i ricavi eccedano nel corso dell'anno l'importo di 100.000 euro, si determina la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dallo stesso anno. In tal caso torna dovuta l'imposta sul valore aggiunto sulle operazioni effettuate, a decorrere da quelle che comportano il superamento del predetto limite.

Restano confermate tutte le altre disposi-

zioni applicabili al regime forfetario, tra cui quella relativa alla soglia di ricavi (ora di 85.000 euro) che, qualora superata, senza tuttavia eccedere quella di 100.000 euro, consente di mantenere il regime forfetario nell'esercizio in cui il superamento si è verificato e determina la decadenza del regime solo dall'anno successivo.

### **23. Flat tax incrementale (Art. 1, commi 55 -57)**

La Legge introduce, limitatamente all'anno 2023, un regime di imposta sostitutiva per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui al precedente paragrafo.

Tali contribuenti potranno applicare, su una quota incrementale del reddito di impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023 come di seguito determinata, un'imposta del 15% sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali locali (regionale e comunale) in luogo delle aliquote progressive per scaglioni di reddito. Nello specifico, la quota incrementale del reddito, che comunque non può essere superiore a 40.000 euro, è pari alla differenza tra il reddito - di impresa e di lavoro autonomo - determinato nel 2023 e il reddito - di impresa e di lavoro autonomo - d'importo più elevato tra quelli dichiarati negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

La quota residua del reddito d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023 resta assoggettata a IRPEF e relative addizionali, seguendo la disciplina ordinaria.

La Legge precisa inoltre che:

- (i) per il riconoscimento di agevolazioni (anche di natura non tributaria), deduzioni o detrazioni, subordinate ad un requisito reddituale, è necessario tenere conto anche della quota di reddito su cui è stata applicata l'imposta sostitutiva;
- (ii) nella determinazione degli acconti relativi al periodo di imposta 2024, occorre considerare quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata qualora non fosse stata utilizzata l'agevolazione in commento.

#### **24. Disposizioni in materia di plastic tax e sugar tax – rinvio (Art. 1, comma 64)**

È differita al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla c.d. "Plastic Tax e alla "Sugar Tax" di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (rispettivamente commi 652 e 676).

#### **25. Nuovo contributo solidarietà temporaneo contro il caro bollette (Art. 1, commi 115-119)**

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per il solo 2023 è introdotto un contributo di solidarietà a carico dei soggetti operanti nel settore energetico e petrolifero specificatamente individuati, pari al 50% della quota del reddito imponibile ai fini IRES relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (i.e., 2022 per i soggetti "solari") che eccede per almeno il 10% la media dei redditi imponibili dei 4 periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 (i.e., 2018-2021 per i soggetti solari); se negativa, la media si assume pari a zero. Il contributo straordinario non può comunque eccedere il 25% del valore del patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (i.e., 2021 per i soggetti "solari").

Sono tenuti al versamento del contributo di solidarietà i soggetti che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, hanno conseguito almeno il 75% dei propri ricavi da una o più delle seguenti attività: produzione/estrazione, importazione per la successiva rivendita, distribuzione o commercializzazione di energia elettrica, gas metano naturale e metano, prodotti petroliferi. Resta invece esclusa l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione riferita al codice ATECO 473000 esercitata da piccole e microimprese.

Il contributo, indeducibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in

corso al 1° gennaio 2023 o entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio se questo è approvato, per disposizione di legge, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. È data comunque possibilità ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare di versare il contributo oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ma comunque non oltre il 30 giugno 2023.

#### **26. Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette relativo al 2022 di cui all'art. 37 del DL 21 marzo 2022, n. 21 (Art. 1, commi 120-121)**

Alle disposizioni relative al contributo straordinario di cui all'art. 37 del DL 21 marzo 2022, n. 21, introdotto per il solo 2022 a carico dei soggetti operanti nel settore energetico e petrolifero, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il contributo non è dovuto se le attività di produzione di energia elettrica (per la successiva rivendita dei beni), produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale (da parte di soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale) o dalle attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi rappresentano meno del 25% del volume d'affari realizzato dall'impresa nel 2021;
- b) il confronto tra il saldo delle operazioni attive/passive effettuate nel periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022 va effettuato con riferimento, anche in caso di saldo negativo, al periodo 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021;
- c) non concorrono a formare la base imponibile:
  - i. le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra le imprese energetiche soggette allo specifico contributo;
  - ii. le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale<sup>15</sup>, se e nella misura in cui gli ac-

<sup>15</sup> Cfr. articoli da 7 a 7septies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

quisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini Iva;

- d) se l'ammontare del contributo versato risulta maggiore di quello dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023; al contrario, se risulta minore, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.

Le disposizioni attuative sono demandate a un emanando decreto ministeriale.

## **27. Errori contabili - Regolarizzazione (Art. 1, commi 273-275)**

Viene stabilito che la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi contabilizzati a seguito del processo di correzione degli errori contabili, introdotta dall'art. 8 del DL 21 giugno 2022, n. 73, è riservata soltanto ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale dei conti. Tale previsione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato DL 21 giugno 2022, n. 73 (i.e., 22 giugno 2022).

## **28. Prospetto delle aliquote IMU (Art. 1, comma 837)**

La Legge introduce due modifiche alla disciplina IMU:

- a) le fattispecie per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote d'imposizione sono modificabili con decreto Mef;
- b) a partire dal primo anno di obbligatorietà del prospetto delle aliquote, che deve essere inserito nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini per consentirne l'applicazione nell'anno di riferimento, in mancanza di una tempestiva pubblicazione delle delibere approvate saranno applicate le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale (non più, come in precedenza previsto, quelle vigenti nell'anno precedente).





Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di  
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

**Luca Vincenzi**

luca.vincenzi@cms-aacs.com

**Guido Zavadini**

guido.zavadini@cms-aacs.com

**Marco Federici**

marco.federici@cms-aacs.com



**Roma**

Via Agostino Depretis, 86  
00184  
T - +39 06 478151  
F - +39 06 483755

**Milano**

Galleria Passarella, 1  
20122  
T - +39 02 89283800  
F - +39 02 48012914

## **CMS** Law-Now™

**Your free online legal information service.**

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

**[cms-lawnow.com](https://cms-lawnow.com)**

-----  
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

### **Uffici CMS:**

Aberdeen, Abu Dhabi, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

-----  
**[cms.law](https://cms.law)**